

(3-4) In senso conforme v. per tutte Cass. 30 luglio 1980 n. 4885, *Giust. civ. Mass.* 1980, 2062; Cass. 1 marzo 1979 n. 1317, in questa *Rivista* 1979, I, 383, con ampi riferimenti di dottrina e giurisprudenza anche della Corte di giustizia C.E.E. Cui *adde* — in generale sulla genesi, contenuto e finalità del General Agreement on Tariffs and Trade — ANZILLOTTI, *GATT*, in *Encicl. dir.*, XVIII, Milano 1969, 546 ss.

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. III — 4 maggio 1982 n. 2765 — *Pres.* Cusani — *Est.* Bile — *P. M.* Iannelli (concl. conf.) — Failla (avv. Petretti, Intrigilla) c. Paskzwer Isabella ved. De Chirico (avv. Picozza, Gambino, De Luca).
(*Cassa App. Roma* 27 luglio 1978).

[772/64] **Danni - Patrimoniali e non patrimoniali - Patrimoniali - All'integrità del patrimonio - Risarcibilità - Nozione.**
(Cod. civ., art. 2043).

Per danno ingiusto risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c. deve intendersi anche il danno inferto al diritto all'integrità del proprio patrimonio e più specificatamente al diritto di determinarsi liberamente nello svolgimento dell'attività negoziale relativa al patrimonio (1).

(*Omissis*). — RILEVATO IN FATTO. — Fabio Failla ha convenuto in giudizio il 30 gennaio 1974 dinanzi il tribunale di Roma il pittore Giorgio De Chirico e — premesso che il 22 ottobre 1970 aveva acquistato una tela ad olio dal titolo « Interno metafisico » recante sul dipinto la firma del convenuto e sul retro un'altra firma del medesimo, autenticata dal notaio Diego Gandolfo; che il De Chirico aveva visto il dipinto confermando l'autenticità della firma apposta sul retro, ma disconoscendo la paternità dell'opera; che, promosso procedimento penale contro il De Chirico per simulazione di reato, il pretore di Roma aveva accertato la falsità del dipinto, prosciogliendo l'imputato in istruttoria per insussistenza del fatto; che il comportamento del De Chirico aveva leso i suoi diritti in quanto egli aveva acquistato il quadro facendo affidamento sulla autenticità di esso — ha chiesto, in via principale, l'accertamento dell'autenticità del quadro con la condanna del convenuto al risarcimento del danno e, in via subordinata, ove fosse accertata la falsità, la condanna del convenuto al risarcimento del danno conseguente al rilascio di una erronea dichiarazione di autenticità. Il De Chirico ha contestato la fondatezza della pretesa.

Con sentenza del 6 dicembre 1974 il tribunale ha accolto la domanda subordinata del Failla ed ha condannato il De Chirico al risarcimento dei danni, da liquidarsi in prosieguo di giudizio, derivanti dal rilascio della dichiarazione di autenticità di un quadro risultato falso. Con successiva sentenza del 22 gennaio 1976 il tribunale ha liquidato il danno in lire 11.800.000.

Le sentenze sono state impugnate dal De Chirico in via principale e dal Failla in via incidentale.

Con decisione del 26 luglio 1978 la corte di appello di Roma ha ritenuto fra l'altro: *a*) che l'atto di autenticazione della firma di Giorgio De Chirico, apposta sul retro del quadro, non rientra nella previsione dell'art. 72 della legge notarile; *b*) che ammessa comunque la regolarità dell'autentica e attribuito alla firma del pittore il valore di assunzione di paternità dell'opera, una responsabilità del pittore per l'ipotesi di accertamento della falsità del quadro, è configurabile solo nei confronti del soggetto che abbia richiesto la firma sul retro e non anche nei confronti di qualsiasi successivo acquirente del dipinto; *c*) che infatti l'apposizione della firma sul retro non può essere considerata fatto ingiusto idoneo a ledere un diritto del successivo acquirente ed a fondare un'azione risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c.; *d*) che inoltre manca nella specie un nesso causale fra la colpa consistente nell'apposizione della firma con imprudenza o negligenza da parte del De Chirico e il danno subito dal Failla; *e*) che l'esclusione di un diritto al risarcimento comporta l'assorbimento della questione relativa alla prescrizione eccepita dal De Chirico con l'atto di appello.

Contro questa sentenza, notificata il 30 settembre 1978, il Failla ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato il 4 dicembre 1978. Essendo Giorgio De Chirico deceduto il 20 novembre 1978 l'erede Isabella Paskzwer vedova De Chirico ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato.

Le parti hanno depositato memorie illustrative.

CONSIDERATO IN DIRITTO. — (*Omissis*). — 3. Con il primo motivo del ricorso principale — deducendo violazione degli art. 2702 e 2703 c.c. in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. il ricorrente Failla critica la sentenza sul punto relativo all'esclusione di una responsabilità del De Chirico, ed afferma che la corte di appello (accertato che il pittore, apponendo la propria firma sul retro del quadro, aveva dichiarato autentico un dipinto poi risultato falso) avrebbe dovuto far discendere la sua responsabilità nei confronti del successivo acquirente del quadro dalle citate disposizioni del codice civile.

Con il secondo motivo il ricorrente formula due distinte censure. Da un lato — deducendo violazione dell'art. 72 della l. 16 febbraio 1913 n. 89, in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. ritiene che la sentenza impugnata abbia erroneamente negato validità all'autentica notarile della sola firma, mentre l'« autentica minore » o « vera di firma » è prevista da una nutrita serie di testi legislativi. Dall'altro — deducendo un vizio della motivazione su un punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c. — lamenta che la corte di appello non abbia dato sufficiente rilievo alla « prassi generalizzata » sorta per la produzione artistica « del maestro De Chirico, in relazione ai turbamenti che si registrano sul mercato intorno alla sua opera » dando una contraddittoria motivazione sulle ragioni che avevano giustificato l'apposizione della firma.

Con il terzo motivo — deducendo violazione dell'art. 2043 c.c. — il ricorrente afferma che la corte di appello ha erroneamente escluso la configurabilità di un illecito extracontrattuale nel comportamento del pittore che appone una sua firma sul retro di un quadro, così dichiarandone la paternità, senza controllare con la dovuta diligenza l'autenticità del dipinto, in siffatto comportamento invero essendo riscontrabili gli estremi del fatto ingiusto produttivo di danni al terzo che abbia acquistato il quadro fidando sulla verità della dichiarazione di autenticità e pagando perciò un prezzo correlato alla apparente qualità di quadro d'autore ed abbia poi accertato che nel suo patrimonio era entrato un quadro falso.

I tre motivi — per la connessione fra essi esistente — possono essere esaminati congiuntamente.

4. Nella parte in cui fa valere la violazione degli art. 2702 e 2703 c.c. nonché dell'art. 72 della legge notarile del 1913, il ricorso non può essere accolto perché non inerisce al procedimento logico che ha portato i giudici di appello alla loro decisione.

Gli art. 2702 e 2703 c.c. dispongono che la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza da colui che l'ha sottoscritta, in una serie di ipotesi fra le quali è esplicitamente menzionata l'autentica notarile della firma. Ma nel caso di specie la questione sottoposta ai giudici non concerneva il punto se la dichiarazione di paternità del quadro, ravvisabile nell'apposizione della firma sul retro del dipinto, provenisse o meno dal sottoscrittore De Chirico, essendo assolutamente pacifico che la firma era stata apposta dal pittore. Il dubbio riguardava invece gli effetti eventualmente derivanti a carico del sottoscrittore dalla circostanza (altrettanto pacifica) che il quadro era invece falso. Un problema di riferibilità della dichiarazione a colui che aveva apposto la firma era quindi estraneo alla controversia, e quindi ogni riferimento agli art. 2702 e 2703 c.c. è del tutto ingiustificato.

Del pari irrilevante è il richiamo alla disciplina dettata dalla legge del 1913 all'autenticazione della firma da parte del notaio. L'accento contenuto nella sentenza impugnata alla questione della validità dell'autentica notarile della (sola) firma (e quindi di una firma non apposta in calce ad una dichiarazione) è certamente marginale nel contesto generale della motivazione. Poiché era pacifico che la firma proveniva dal De Chirico, l'esclusione della responsabilità di costui verso l'attuale ricorrente è stata dalla corte di appello ricollegata non alla questione sulla validità dell'autentica notarile, ma alla soluzione estremamente restrittiva data sia al quesito dell'identificazione dei destinatari cui la dichiarazione di paternità dell'opera era indirizzata, sia alla nozione di danno ingiusto risarcibile a norma dell'art. 2043 c.c.

5. Il ricorso è invece fondato nella parte in cui afferma che la sentenza impugnata ha erroneamente negato la responsabilità aquiliana del De Chirico nei confronti del Failla, derivante dall'apposizione con negligenza di una firma sul retro di un quadro, per dichiarare l'autenticità del dipinto poi risultato falso.

A sostegno della sua tesi la corte di appello ha anzitutto ritenuto che la configurabilità di un comportamento produttivo di un danno ingiusto al terzo acquirente del quadro è esclusa dalla mancanza nella specie della violazione di un diritto assoluto e primario, senza la quale non è possibile ipotizzare applicazioni dell'art. 2043 c.c.

Il ricorrente a questo proposito esattamente rileva che la corte di appello ha accolto una nozione erronea di danno ingiusto.

L'opinione secondo cui l'art. 2043 c.c. - obbligando al risarcimento colui che con un fatto doloso o colposo cagioni ad altri un danno ingiusto - pone l'equazione « danno ingiusto = lesione del diritto assoluto o primario » è stata da tempo abbandonata dalla giurisprudenza di questa Corte, che ormai, a partire dalla sentenza delle sezioni unite n. 174 del 971, ammette la risarcibilità della lesione inferta al diritto di credito, che certamente non presenta i caratteri dell'assolutezza o primarietà. E non può essere ignorato un processo di ulteriore ampliamento dell'area della risarcibilità, se è vero che talora è stata considerata « ingiusta » la lesione (non di un diritto soggettivo, ma) di una aspettativa, sia pure legittima (cfr. sentenza n. 4137 del 1981; ma in precedenza, per una nozione di aspettativa ancora più ampia, cfr. sentenze n. 814 del 1969 e n. 2951 del 1966).

Nella specie — sebbene con formulazione non esente da incertezze — l'attuale ricorrente ha sempre affermato che in tanto si era deciso ad acquistare il quadro al prezzo che gli veniva richiesto, in quanto aveva fatto affidamento sull'esistenza di una seconda firma del De Chirico sul retro del dipinto e sulla dichiarazione di paternità dell'opera da tale firma agevolmente desumibile. Sembra chiaro quindi che — agendo contro il pittore per il risarcimento del danno subito in conseguenza dell'accettata (e non più discussa) falsità del quadro — il Failla ha inteso dedurre la lesione che egli assume inferta al diritto all'integrità del proprio patrimonio, e più specificamente al diritto di determinarsi liberamente nello svolgimento dell'attività negoziale relativa al patrimonio (costituzionalmente garantito entro i limiti di cui all'art. 41 cost.) facendo ragionevole affidamento sulla veridicità delle dichiarazioni, da chiunque rese, comunque concernenti quella attività, e senza essere pregiudicato da dichiarazioni non veritiere, rese per dolo e per colpa (in violazione dei doveri inderogabili di solidarietà sociale predicati dall'art. 2 cost.).

Sulla risarcibilità — in principio — della lesione di tale diritto, e quindi sulla configurabilità di questa lesione come « danno ingiusto » ai sensi dell'art. 2043 c.c., la Corte non ha dubbi. Naturalmente l'azione aquiliana non esclude quella contrattuale spettante all'acquirente nei confronti del venditore; ma siffatta questione esula dalla presente controversia, non risultando se e con quale esito la seconda sia stata esercitata.

La sentenza impugnata — in quanto ha escluso la risarcibilità del danno lamentato dal Failla sulla base di una nozione erronea e restrittiva di danno ingiusto — deve perciò essere cassata.

6. Spetterà al giudice di rinvio accertare se il danno ingiusto che il Failla sostiene di aver subito esista veramente e se sia ricollegabile con nesso causale ad un comportamento doloso o colposo del De Chirico.

La corte di appello peraltro — dopo aver escluso il requisito dell'ingiustizia del danno — ha negato altresì l'esistenza del nesso causale, per la mancanza di un rapporto diretto fra l'acquirente ed il pittore, e ha soggiunto che « questi avrebbe ben potuto consegnare il dipinto in regalo, per amicizia o per benevolenza, senza volersi formalmente impegnare verso i futuri possessori del dipinto, con la consapevolezza cioè che il dipinto non sarebbe stato destinato alla circolazione ».

Nessuna di queste argomentazioni sfugge alle critiche del ricorrente.

In primo luogo l'individuazione della finalità dell'apposizione della seconda firma è inficiata da una contraddittorietà di fondo.

La sentenza ha esplicitamente ritenuto « notorio che negli ultimi tempi, con il diffondersi delle opere contraffatte, è stato praticato l'uso di apporre la firma del pittore anche sul retro dei dipinti accompagnandola con una dichiarazione di autenticità della firma stessa da parte del notaio », ed ha precisato che « questa apposizione della seconda firma avviene solitamente non su richiesta del primo acquirente, ma dell'ultimo possessore del quadro che vuole in tal modo avere conferma dell'autenticità dell'opera ».

Peraltro — dopo avere accertato che l'apposizione della seconda firma ha la funzione di garantire l'autenticità di un quadro, ossia di un bene per sua natura destinato a circolare entro il non ristretto ambito del mercato delle opere d'arte — i giudici di appello hanno poi affermato che tale firma nella specie « avrebbe potuto » essere stata apposta dal pittore soltanto « per amicizia o per benevolenza » verso chi gliela aveva richiesta.

La contraddittorietà lamentata dal ricorrente non può essere negata.

L'uso del condizionale rivela senza possibilità di dubbio che quella della firma apposta per amicizia o benevolenza è una mera ipotesi e non una conclusione desunta da puntuali risultanze processuali. È perciò evidente come un'illazione priva di qualsiasi supporto probatorio sia stata contrapposta ad un dato dagli stessi giudici di merito qualificato come notorio, con implicito ma necessario riferimento all'art. 115 comma 2. c.p.c. Orbene — se si riconosce che rientra nella comune esperienza che la seconda firma ha in generale la funzione di garantire l'autenticità del quadro — non si può senza cadere in contraddizione, ritenere che in un singolo caso la firma « potrebbe » invece avere avuto la sola funzione di compiacere qualcuno e non addurre a fondamento di questa ricostruzione alcun elemento di prova. Ed è irrazionale basare sull'esclusione di un dolo specifico il negativo accertamento di ogni elemento di colpa. Ne deriva la conseguenza che l'unico punto della sentenza impugnata esente da critiche è quello concernente il riferimento al notorio e l'individuazione della funzione di garanzia di autenticità del quadro come sola finalità cui la seconda firma era preordinata.

Ma allora la corte di appello avrebbe dovuto avvertire che questa premessa conduceva inevitabilmente alla conclusione di considerare come destinatari di siffatta dichiarazione di paternità dell'opera tutti coloro che nel tempo con l'opera sarebbero venuti a contatto ed avrebbero avuto interesse a sapere che autore del quadro era colui che aveva apposto la firma.

L'affermazione secondo cui il pittore potrebbe aver avuto la consapevolezza che il dipinto non sarebbe stato destinato alla circolazione non ha — contrariamente a quanto ritiene la sentenza impugnata — alcun rilievo al fine di escludere il nesso causale. A questo scopo la corte di appello avrebbe invece dovuto compiere la diversa indagine — del tutto omessa — sul punto se, indipendentemente dai soggettivi convincimenti del pittore, l'apposizione della seconda firma da parte di costui avesse o meno (e nell'affermativa in quale misura) spiegato efficacia causale sull'acquisto del quadro da parte dell'attuale ricorrente.

Sotto altro aspetto il riferimento all'opinione del De Chirico che il quadro potesse non circolare non sembra utilizzato dalla sentenza allo scopo di escludere l'imputabilità della condotta, sia perché l'argomento è svolto in sede di esame sull'esistenza del nesso causale, sia perché la stessa sentenza considera pacifica la circostanza che il De Chirico aveva apposto la seconda firma senza previamente accertare con la dovuta diligenza se si trattava davvero di una sua opera.

Per quanto concerne poi l'affermazione che era mancato un rapporto diretto fra il pittore e l'acquirente, essa non basta certo a negare il nesso eziologico fra condotta e danno ingiusto, in quanto ogni fattispecie di responsabilità aquiliana non solo postula per definizione la mancanza di un rapporto contrattuale fra danneggiante e danneggiato, ma nemmeno necessariamente richiede che fra i due soggetti intervenga un incontro sul piano dei meri accadimenti di fatto.

7. In conclusione la sentenza impugnata è incorsa in errori di diritto circa la nozione di danno ingiusto risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c. ed in vizi di motivazione sul punto decisivo dell'accertamento del nesso causale. Essa deve quindi essere cassata, con il rinvio della causa ad altro giudice, identificato in dispositivo, il quale: a) si uniformerà al seguente principio di diritto: « l'acquirente di un quadro che si sia determinato all'acquisto facendo

ragionevole affidamento sull'autenticità dell'opera desumibile dalla circostanza che il pittore aveva apposto la propria firma sul retro del dipinto, può agire per responsabilità extracontrattuale nei confronti del pittore per ottenere il risarcimento del danno subito nel caso si accerti che il quadro era falso e la firma era stata apposta senza previo diligente controllo sull'autenticità dell'opera »; b) riesaminerà il punto relativo all'esistenza del rapporto causale fra il comportamento del De Chirico, quale risulta dagli atti, e l'acquisto del quadro da parte del Failla; c) provvederà sulle spese del giudizio di cassazione. (*Omissis*)

(1) [772/64] **Ingiustizia del danno e diritti non nominati.**

La decisione che si commenta è degna di essere segnalata perché, sul terreno della responsabilità extracontrattuale, è testimonianza di un sempre più accentuato indirizzo giurisprudenziale diretto ad allargare l'area dei danni dei quali può chiedersi il risarcimento. Un osservatore forse un po' superficiale sarebbe indotto ad annoverare la pronuncia in epigrafe tra quelle che appartengono al genere: « tutela aquiliana del credito ». A ciò potrebbe essere indotto dal richiamo contenuto nella sentenza al famoso *revirement* giurisprudenziale che, nell'ormai lontano 1971, ebbe a riconoscere, nel noto caso Meroni, la risarcibilità, in via aquiliana, dei danni subiti da un soggetto-creditore. La pronuncia utilizza questo richiamo per dimostrare come l'equazione *danno ingiusto-lesione di un diritto soggettivo assoluto e primario* è stata ormai abbandonata dalla giurisprudenza. Ma, in realtà, il caso sul quale i giudici della Cassazione erano chiamati a decidere si presentava con connotati e caratteri notevolmente diversi da quelli che contrassegnano la fattispecie della « tutela aquiliana dei diritti del credito ».

Il caso riguardava un dipinto del noto pittore De Chirico, al quale dipinto, com'è risaputo, il pittore era solito apporre sul retro la propria firma, autenticata da dichiarazione notarile e ciò al fine di porre riparo alle frequenti falsificazioni che hanno inondato il mercato. La vertenza, giunta all'estremo lido dell'esame dei giudici di legittimità, è una delle tante che hanno riguardato i dipinti di De Chirico e che ha visto impegnata in larga misura la giurisdizione penale. Questa volta il malcapitato acquirente del dipinto, dal titolo « Interno metafisico », aveva promosso, oltre che azione penale contro il De Chirico, azione civile avanti il tribunale di Roma per ottenere il riconoscimento della lesione dei propri diritti, lesione derivante dal fatto « che egli aveva acquistato il quadro facendo affidamento sulla autenticità di esso ». Il tribunale aveva dato ragione all'attore. La Corte di appello era andata in contrario avviso, avendo ritenuto, tra l'altro, che difettesse nella fattispecie presupposto « del fatto ingiusto idoneo a ledere il diritto del successivo acquirente e a fondare un'azione risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c. ».

La pronuncia riportata in epigrafe, come si è detto, affrontando pregiudizialmente il problema della « ingiustizia » del danno lamentato dall'attore, ritiene di poterlo risolvere positivamente giacché il diritto di cui si assume la lesione è quello « all'integrità del proprio patrimonio e più specificamente il diritto di determinarsi liberamente nello svolgimento dell'attività negoziale relativa al patrimonio (costituzionalmente garantito entro i limiti di cui all'art. 41 cost.), facendo ragionevole affidamento sulla veridicità delle dichiarazioni, da chiunque rese, comunque concernenti quella attività e senza essere pregiudicato da dichiarazioni non veritiere rese per dolo o per colpa (in violazione dei doveri inderogabili di solidarietà sociale predicati dall'art. 2 cost.) ».

Non è chi non veda come il diritto qui richiamato non ha certamente carattere « relativo », e cioè di un *diritto a prestazione* (verso un soggetto determinato), onde il richiamo al (superamento del) limite opposto dalla non tutelabilità, in via aquiliana, dei diritti relativi appare poco appropriato. Il vero è che quel richiamo è solo strumentale. Esso serve a rafforzare la convinzione dei giudici che la direzione imboccata è quella esatta: *estensione dell'area dei danni risarcibili anche a diritti, per così dire, non nominati* e cioè non aventi riguardo alla proprietà e agli attributi della persona.

Alla stregua di una lettura non formale della pronuncia commentata, si può osservare che qui l'obiettivo è la tutelabilità, anche in via aquiliana, *di un interesse che si assume giuridicamente rilevante*, anche alla luce dei principi costituzionali richiamati (art. 41 cost.). L'interesse ha per oggetto la garanzia della (propria) libera determinazione nello svolgimento di un'attività negoziale ove questa attività comporti conseguenze patrimoniali per il soggetto. Il diritto alla integrità del proprio patrimonio, di cui è parola nella sentenza, è giuridicamente « mediato » dall'interesse anzidetto che si riferisce alla garanzia di una libera iniziativa negoziale, sul terreno economico, iniziativa indirettamente tutelata dalle norme della Costituzione (art. 41). Se questa è la premessa, possono farsi i seguenti rilievi.

Il predicare tutelabile un siffatto interesse potrebbe risvegliare antiche resistenze riguardanti la non tutelabilità, in via aquiliana, dell'interesse *ad una contrattazione, libera e consapevole*. Questo interesse non appare direttamente tutelato, neanche tra le parti contraenti, se non nei limiti delle norme sulla validità del contratto (art. 1427 ss.) e della tutela di risarcimento dei danni in caso di dolo incidente (art. 1440). Può anche richiamarsi la responsabilità per *culpa in contrahendo* (art. 1337, 1338). Ciò non è d'ostacolo tuttavia a ritenere che questo stesso interesse diventi invece tutelabile *nei riguardi del terzo* ove a quest'ultimo sia imputabile una condotta che sia causalmente all'origine della lesione che questo interesse abbia a subire. Si tratta in sostanza di diverse forme di tutelabilità (contrattuale ed extracontrattuale) del medesimo interesse. Ragioni in sostanza di giustizia sono in favore di un eguale trattamento del contraente che lamenti il fatto del terzo che abbia indotto il debitore all'inadempimento (1) rispetto a colui che, come nel caso in specie, lamenta di essere stato indotto alla conclusione di un negozio per effetto di una dichiarazione non veridica o comunque apposta per trascuratezza da parte del terzo.

La circostanza che, nel primo caso, il soggetto sia già titolare di un diritto [di credito] non rende meno degno di protezione il soggetto che si accinge a contrarre sulla base di un affidamento indotto da dichiarazioni altrui (c/o di colui alla cui paternità il bene, oggetto del contratto, deve essere fatto risalire).

La via in sostanza verso la quale sembra essersi incamminata la pronuncia commentata è quella della *ricerca di concreti criteri* per individuare profili di *ingiustizia* dei danni lamentati dai soggetti e ciò a prescindere dalla titolarità di *diritti nominati*. Che poi il metodo sia quello di qualificare, come diritti, interessi giuridicamente rilevanti, che diritti *stricto sensu* non sono, poco conta. Si tratta di un tributo che i giudici pagano alla esigenza di un sistema di tutela che ancora si vuole impostato *sulla titolarità di diritti soggettivi*.

Volendo mantenere comunque il discorso dentro l'ambito del genere « tutela aquiliana del credito » chi scrive è nell'avviso che questo genere tenda sempre più a nascondere un vero e proprio « diritto pretorio », volto ad individuare *criteri di selezione dei danni risarcibili*, ove questi danni non possano essere ricondotti alla lesione dei diritti di proprietà o della persona.

La direzione lungo la quale, ormai da un certo tempo, si muovono i giudici è duplice. Da un lato, a far tempo dall'ormai nota sentenza del 26 gennaio 1971 n. 174 (caso Meroni) (2), tralasciando il profilo formale della distinzione tra diritti assoluti e relativi, ci si sforza di individuare, sul terreno della derivazione causale del danno, « un pregiudizio definitivo e irreparabile » causato dall'atto del terzo al diritto del soggetto e ciò « nel senso che quest'ultimo non possa con eguale vantaggio economico procurarsi da altri quelle prestazioni che gli sono venute a mancare ». Si iscrivono in quest'ultima direzione anche pronunce, come quella della Cass. 24 giugno 1972 n. 2135 (3), che hanno individuato siffatto « pregiudizio » anche nella mancata, temporanea prestazione debitoria (cui il terzo ha dato causa) ove a tale mancanza non sia facile o dispendioso ovviare. Non fa da velo al nesso di causalità la circostanza che il pregiudizio di cui è parola, passa, si può dire, attraverso la sfera del debitore che è il soggetto-obbligato alla prestazione. Il vero è che, a somiglianza delle ipotesi in cui l'atto del terzo incide sulla persona del debitore (causandone la morte o la invalidità), altre ipotesi vedono l'atto del terzo incidere *sugli strumenti indispensabili* affinché il debitore possa eseguire la propria prestazione. Onde il principio è salvaguardato: si mette fuori gioco l'autonoma iniziativa del debitore (di adempiere) e l'atto del terzo si trova direttamente all'origine del pregiudizio subito dal creditore.

L'altra direzione è quella della ricerca del soggetto che *concretamente* abbia risentito il danno. Siffatta di individuare soggetti che, in quanto concretamente danneggiati, debbono essere ritenuti *legittimati ad agire* contro il terzo. Con riferimento ad es. al noto *revirement* giurisprudenziale in materia di lesione del credito del datore di lavoro in conseguenza del danno risentito da un dipendente (Cass. 8 novembre 1980 n. 6008) (4), non potendo essere praticabile il criterio del « pregiudizio definitivo e irreparabile » giacché il dipendente è certamente sostituibile nell'ambito dell'organizzazione dell'ente di cui fa parte e dovendosi applicare « un diverso criterio », si è ritenuto che questo diverso criterio possa essere rappresentato dalla « perdita patrimoniale » che il datore di lavoro subisce per essere costretto ad erogare somme in assenza di prestazione lavorativa. Il principio potrebbe sembrare ovvio. Non è ovvio tuttavia ove si consideri che qui il profilo formale della lesione del credito è relegato in secondo piano, risultando sostanzialmente quel credito soddisfatto da altri e non subendo dunque pregiudizio il servizio che fa capo al datore, mentre, in primo piano, è il profilo riguardante l'individuazione del soggetto concretamente danneggiato *dal punto di vista patrimoniale*. Che è in sostanza anche il criterio al quale, per ragioni equitative, è sempre rimasta fedele la giurisprudenza quando ha ritenuto risarcibili i danni, morali e patrimoniali, subiti dai parenti delle vittime di incidenti (5). Checché si dica, anche in tal caso, a contare non è tanto il

profilo formale della titolarità di un diritto soggettivo, ma quello sostanziale riguardante l'individuazione di soggetti concretamente danneggiati da atti di terzi, in ragione della loro vicinanza o comunione di affetti con il soggetto sul quale l'atto del terzo si è trovato ad incidere.

La pronuncia qui commentata è il segno che la serie dei « diversi criteri » (d'individuazione della « ingiustizia » del danno) non è destinata tanto facilmente ad esaurirsi.

ADOLFO DI MAJO
Prof. ord. di diritto civile
nella Università di Roma

(1) Sul fenomeno dell'induzione all'inadempimento da parte del terzo ampi ragguagli sono in ALPA-BESSONE, *Atipicità dell'illecito*², pt. II, *Orientamenti della giurisprudenza*, Milano 1981, 106 ss.

(2) Vedasi la sentenza in questa *Rivista* 1971, I, 199, con nota di SANTOSUOSSO, e in *Foro it.* 1971, I, 342, con nota di BUSNELLI.

(3) Leggasi la sentenza in questa *Rivista* 1972, I, 1137.

(4) Leggasi la sentenza in questa *Rivista* 1981, I, 811 con nota di ALPA.

(5) V. sul punto TRIMARCHI, *Istituzioni di diritto privato*⁵, Milano 1981, 133.

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. I — 29 aprile 1982 n. 2687 — Pres. Granata — Est. Borruso — P. M. Antoci (concl. conf.) — Arrigo Saporetto (avv. Cavasola, Pugliesi, Maggiori) c. Torracco (avv. Lombardo).
(Cassa App. Bologna 8 febbraio 1980).

[936/92] **Divorzio - Assegno all'ex coniuge - Revisione - Svalutazione monetaria successiva alla pronuncia di divorzio - Giustificato motivo di revisione dell'assegno - Condizioni.**
(L. 1° dicembre 1970 n. 898, disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, art. 5, 9).

[436/224] **Cassazione civile - Motivi del ricorso - Deduzione che la pronuncia impugnata è basata su prove false o effetto di un errore di fatto - Inammissibilità - Deducibilità in sede di giudizio di revocazione.**
(Cod. proc. civ., art. 360, 395).

[2584/8] **Spese giudiziali in materia civile - Appello - Riforma della pronuncia di primo grado - Obbligo del giudice d'appello di provvedere ex officio - Giudizio di revisione dell'assegno di divorzio - Applicabilità del principio.**
(Cod. proc. civ., art. 90, 91; l. 1° dicembre 1970 n. 898, art. 9).

A prescindere dal criterio in base al quale l'assegno di divorzio fu originariamente determinato ai sensi dell'art. 5 della l. 1° dicembre 1970 n. 898 (assistenziale, compensativo, risarcitorio, in alternativa o in combinazione tra di loro) — e fatto, ovviamente, salvo il caso in cui su accordo delle parti la corresponsione sia avvenuta in un'unica soluzione — la svalutazione monetaria, verificatasi successivamente alla pronuncia di divorzio, anche se prevedibile al momento in cui la pronuncia fu emessa, può costituire « giustificato motivo » per la revisione dell'assegno, ove si provi che esso non ha inciso — o, quantomeno, non ha inciso nella stessa misura — sulle condizioni economiche dell'ex coniuge debitore dell'assegno (1).

Ove si assuma che la sentenza di appello si basi su prove false o che sia effetto di un errore di fatto, risultante dagli atti e documenti di causa, la pronuncia stessa può essere impugnata per revocazione, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., e non mediante ricorso per cassazione (2).

Qualora il giudice d'appello riformi la pronuncia di primo grado, lo stesso deve, anche senza bisogno di specifica impugnazione sul punto, provvedere, ex novo, sulle spese del giudizio di primo grado: tale principio si applica anche nel procedimento di revisione dell'assegno di divorzio di cui all'art. 9 della l. 1° dicembre 1970 n. 898 (3).

(Omissis). — Col primo motivo di ricorso principale il Saporetto sostiene che la corte